SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 206**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

LEGGE 28 agosto 1989, n. 306.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

LEGGE 28 agosto 1989, n. 307.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, firmato il 14 novembre 1957.

LEGGE 28 agosto 1989, n. 308.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia relativo agli istituti italiani di cultura in Polonia ed agli istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

LEGGE 28 agosto 1989, n. 309.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

LEGGE 28 agosto 1989, n. 310.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986.

Da 89G0382 a 89G0386

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 agosto 1989.

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;

Viste le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo o trattenimento contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1986, come integrato dal successivo decreto ministeriale 22 gennaio 1987;

Rilevata la necessità di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;

Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'allegato testo contenente «norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1989

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1.

Campo di applicazione

Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito indicati «impianti», sono gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti, in un numero complessivo superiore a 100; per gli impianti ove è prevista la presenza non superiore a 100 persone valgono norme specifiche di cui al successivo art. 19.

Art. 2.

Definizioni

Per impianto sportivo si intende lo spazio al chiuso o all'aperto, «impianto al chiuso o all'aperto», nel quale si praticano discipline sportive, regolate da norme, approvate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Viene considerato impianto all'aperto anche l'impianto provvisto di copertura sulle tribune purché completamente privo di chiusure verso le zone ove si svolge l'attività sportiva.

Si fa riferimento ai termini e alle definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983.

Art. 3.

Ubicazione

L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

In particolare, gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei mezzi di soccorso devono avere i seguenti requisiti:

altezza libera: non inferiore a 4 m;

larghezza: non inferiore a 3,50 m;

pendenza: non superiore a 10%;

resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto se l'allontanamento è possibile in due sensi, o pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'allontanamento è possibile in un solo senso.

In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50 m dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di affollamento di 1 persona/m^2

Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgano attività soggette ai controlli antincendi di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 mentre non possono essere ubicati in edifici ove si svolgono le attività di cui ai rimanenti punti del decreto ministeriale citato.

La separazione con gli ambienti ove si svolgono le attività di cui ai suddetti punti del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983.

Resta valido quanto previsto dalle norme vigenti per le specifiche attività di cui ai citati punti del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Gli impianti al chiuso non possono essere ubicati oltre il primo piano interrato e comunque a quota non inferiore a 7,50 m.

Art. 4.

Area dell'impianto

L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo precedente, deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento; in particolare l'area dovrà consentire la sistemazione, in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale dell'impianto.

L'area minima complessiva del parcheggio dovrà essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore ad un m^2 per ogni spettatore.

Non vanno computati nell'area di parcheggio gli automezzi di servizio muniti di apposita autorizzazione.

Art. 5.

Strutture e materiali

Per quanto riguarda le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture, dei materiali e degli arredi si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno sui locali di pubblico spettacolo.

Non è consentito l'uso di coperture pressostatiche salvo quanto previsto all'art. 19.

Per quanto concerne il dimensionamento delle strutture si rimanda alle specifiche norme emanate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Impianti elettrici e tecnologici

Gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo la legge 1° marzo 1968, n. 186.

Per gli impianti tecnologici (produzione e utilizzazione del calore, condizionamento, ecc.) si rimanda alle specifiche norme del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Capienza

A) Zona spettatori.

La capienza (massimo affollamento ipotizzabile) della zona spettatori è ottenuta dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni per 0,48.

Per gli impianti all'aperto, con capienza superiore a 10.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, e per quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori non sono consentiti posti in piedi; i suddetti impianti devono avere solo posti a sedere numerati e di larghezza non inferiore a 0,45 m.

La capienza, determinata secondo quanto sopra indicato, è comprensiva di coloro che entrano nell'impianto, in quanto vi abbiano diritto, per i quali devono essere riservate apposite zone con posti a sedere.

B) Zona attività sportive.

La capienza della zona delle attività sportive è in funzione delle attività previste ed è costituita dal numero dei praticanti e degli addetti.

Art. 8.

Settori

Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori.

La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 20.000 spettatori per impianto all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso.

Per gli impianti all'aperto deve essere previsto, in occasione di manifestazioni calcistiche, almeno un settore opportunamente dimensionato, destinato ai tifosi della squadra ospite.

Ogni settore deve avere servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica conforme al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e deve essere separato da quello adiacente con setti di materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,20 m in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 Kg/m applicata a 2,20 m; è consentita la comunicazione tra i settori attraverso vani provvisti di porte realizzate con materiali non combustibili.

Per i predetti impianti all'aperto la zona spettatori deve essere separata dalla zona attività sportive con fossato, di almeno 2,50 m di profondità e di larghezza, ovvero con setti realizzati come previsto al comma precedente.

La separazione suddetta deve avere almeno due varchi per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessità possano essere aperti su disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza verso la zona attività sportive. Ogni varco deve avere larghezza minima di 2,40 m.

In presenza di fossati potranno essere previste soluzioni tecniche che comportano l'impiego di meccanismi di semplice funzionamento atti a consentire il superamento dei fossati stessi solo in caso di necessità.

Art. 9.

Sistema di vie d'uscita

Il sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto nel precedente art. 8. È consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di uscita attraverso porte metalliche.

La larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 250 per gli impianti all'aperto ed a 50 per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle quote.

La larghezza di ogni uscita deve essere non inferiore a 2 moduli.

Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite.

Nella determinazione della larghezza delle vie di uscita vanno computati i vani di ingresso purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.

Per quanto riguarda i serramenti consentiti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo.

I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere una alzata e pedata costanti e rispettivamente non superiori a 17 cm (alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata).

Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di tre gradini e non più di 15.

I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.

Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed eguale a quella della scala.

Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per una altezza di 2 m dal piano di calpestio.

Tutte le scale devono essere munite di corrimano sporgenti non oltre le tolleranze ammesse.

Le estremità di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel muro stesso.

È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purché questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due.

Per scale di larghezza superiore a 3 m la commissione provinciale di vigilanza può prescrivere il corrimano centrale.

Per gli impianti al chiuso la lunghezza massima del sistema di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori non può essere superiore a 40 m oppure 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rilevazione e segnalazione di incendio.

Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non è suddiviso in settori.

Art. 10.

Distribuzione interna

Le scale di smistamento degli spettatori non possono avere larghezza inferiore a 1,20 m e servire non più di 20 posti per fila e per parte.

Ogni 15 gradoni per i posti a sedere si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza non inferiore a 1,20 m.

È consentito non prevedere tali passaggi quando le scale di smistamento degli spettatori adducono direttamente ai vani delle scale per il deflusso degli spettatori.

I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 m ed una alzata compresa tra 0,40 e 0,60 m.

Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori devono essere rettilinee.

I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata costanti rispettivamente non superiori a 20 cm (alzata) e non inferiore a 23 cm (pedata).

Art. 11.

Biglietterie

Per gli impianti all'aperto le biglietterie devono essere installate a non meno di 10 m dagli ingressi ed in manufatti indipendenti dalla struttura dell'impianto.

Art. 12.

Impianti igienici

L'unità igienica deve essere costituita almeno da un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e da 4 vasi e 2 lavabi per le donne.

Devono essere previste unità igieniche in ragione di una ogni 500 uomini e di una ogni 1.000 donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori e in ragione di una ogni 1.000 uomini e di una ogni 1.000 donne per capienze eccedenti 30.000 spettatori.

Art. 13.

Spogliatoi

Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 m² al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi.

Ogni locale spogliatoio deve servire al massimo 16 praticanti, deve avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o meccanica con ricambi di almeno 25 m³ per persona per ora.

Devono essere previsti non meno di due spogliatoi.

Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 m² al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo, un vaso.

Gli spogliatoi devono essere inaccessibili agli spettatori anche per quanto riguarda i percorsi di collegamento degli stessi con l'esterno dell'impianto e con la zona delle attività sportive.

Per gli impianti all'aperto di capienza superiore a 5.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un parcheggio riservato agli automezzi a servizio degli atleti e degli arbitri, ubicato all'interno della recinzione, direttamente collegato con gli spogliatoi ed inaccessibile agli spettatori.

Art. 14.

Pronto soccorso

Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso per ogni settore.

Negli impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori il posto di pronto soccorso può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

Un posto di pronto soccorso deve essere comunque previsto a servizio esclusivo delle zone attività sportive.

Il posto di pronto soccorso deve essere in diretta comunicazione con la viabilità esterna all'impianto.

Art. 15.

Depositi

Devono essere previsti uno o più locali per il deposito delle attrezzature sportive comunicanti con l'area destinata alle attività.

Depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in locali separati con strutture REI 90; le eventuali comunicazioni devono avvenire con porte REI 90 munite di congegno di autochiusura.

È comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art. 16.

Dispositivi di controllo degli spettatori

Negli impianti con capienza superiore a 30.000 spettatori deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone destinate agli spettatori e dei relativi accessi all'impianto, con registrazione delle relative immagini.

Il prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente anche negli impianti aventi capienza inferiore a 30.000 e superiore a 10.000 spettatori, sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

L'autorità di pubblica sicurezza, in occasione di manifestazioni ritenute a rischio sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre la realizzazione di transennamenti all'esterno degli impianti per l'adeguata preselezione, incolonnamento e controllo in profondità degli spettatori.

Art. 17.

Recinzioni esterne

Gli impianti all'aperto di capacità superiore a 5.000 spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 m in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 kg/m applicata al punto più alto.

La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle uscite dell'impianto.

Ogni varco, che deve avere almeno larghezza pari a quella della corrispondente uscita dell'impianto, può essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.

La suddivisione in settori di cui all'art. 8 e quella prevista dall'art. 9 per quanto concerne l'indipendenza del sistema di vie d'uscita per la zona spettatori e per la zona attività sportive, deve essere mantenuta con le stesse caratteristiche fino alla predetta recinzione esterna.

Art. 18.

Impianti antincendio

Gli impianti all'aperto con capienza superiore a 5.000 spettatori e quelli al chiuso con capienza superiore a 1.000 spettatori devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti in numero ed ubicazione tali da consentire l'intervento in ogni punto dell'impianto.

Art. 19.

Disposizioni particolari per impianti con capienza non superiore a 100 persone complessive (spettatori - praticanti - addetti).

L'indicazione circa il numero complessivo delle persone che può contenere l'impianto deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

Gli impianti devono essere provvisti di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli; per la seconda uscita è consentita la larghezza non inferiore a 0,80 m.

Devono osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 15 delle presenti norme.

Per impianti con capienza non superiore a 50 persone è consentito l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'interno per i locali di pubblico spettacolo (art. 4 del decreto ministeriale 6 luglio 1983).

Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.

Per le disposizioni igienico-sanitarie si rimanda a quanto stabilito dalle autorità competenti.

Art. 20.

Piscine ed ippodromi

Per le zone spettatori le disposizioni contenute nei precedenti articoli devono essere applicate anche alle piscine e agli ippodromi.

Per le predette attività restano valide le altre disposizioni contenute nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 salvo quanto indicato al successivo comma.

L'art. 110 della predetta circolare n. 16 viene così modificato:

«Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile».

Art. 21.

Facoltà di deroghe

Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dal presente decreto, il Ministro dell'interno, sentita la Commissione impianti sportivi (C.I.S.) del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) di cui al regio decreto-legge n. 302 del 2 febbraio 1939, e successive modificazioni, ha facoltà di concedere specifiche deroghe, temporanee o permanenti, nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'attuazione integrale delle presenti norme.

Della Commissione di cui al comma precedente fa parte un dirigente tecnico dell'organizzazione centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'istanza di deroga, corredata dal parere della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, deve essere inoltrata al comitato provinciale del C.O.N.I. che ne curerà l'inoltro, con proprio motivato parere, alla Commissione di cui ai commi precedenti.

Art. 22.

Norme transitorie

Gli impianti sportivi esistenti devono essere adeguati ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 11, 13, penultimo ed ultimo comma, 14, 15, 18 e 19 entro il 30 aprile 1990.

L'adeguamento a quanto disposto dall'art. 16 è contestuale all'entrata in vigore del presente decreto.

Per le uscite degli impianti esistenti con capienza non superiore a 100 persone complessive è consentita una larghezza specifica non inferiore a 0,90 m.

Per gli impianti esistenti alla data del 10 dicembre 1984 restano valide le disposizioni contenute nella legge 7 dicembre 1984, n. 818, e sue successive modificazioni e relativi decreti di attuazione.

Art. 23.

Disposizioni finali

Per gli impianti sportivi di cui al precedente art. 1, gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 110 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 sono sostituiti dalle disposizioni contenute nelle presenti norme.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1971, n. 118, e nel regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.M. 10 settembre 1986 (Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 16 settembre 1986.

— Il D.M. 22 gennaio 1987 (Integrazione al decreto ministeriale 10 settembre 1986 concernente nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1987.

89A3982

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 1989.

Adeguamento del compenso spettante all'Automobile club d'Italia per la riscossione e contabilizzazione dell'imposta erariale di trascrizione per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota dell'8 maggio 1989, n. 9688, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1988, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 236,1;

Considerato che per l'anno 1989 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1989, anché se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 236,1 per cento.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1989 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1989
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 127

89A3987

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1989.

Modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione relative alle gare ad offerta irrevocabile, alle coforniture, alle subforniture e alle partecipazioni produttive autonome in progetti unitari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, e in particolare l'art. 18, quarto comma, che dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito agevolato all'esportazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede interventi per lo sviluppo e per l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, e in particolare gli articoli 5, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alle legge n. 227/1977 relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale sono stabiliti dal Ministro del tesoro, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cui operano le imprese aeronautiche, e 6, il quale autorizza la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione a concedere le garanzie assicurative di cui alla legge n. 227/1977 per i rischi connessi alle esportazioni dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, anche se commercializzati da enti di diritto estero;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 13 ottobre 1986, relativa al testo unico d'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, e in particolare il paragrafo 5, che definisce i tassi di interesse minimi applicabili dei Paesi partecipanti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1988, n. 123, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, che disciplina, ai sensi del citato art. 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977, le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito agevolato all'esportazione;

Considerato che occorre consentire, nelle operazioni di credito agevolato all'esportazione riconducibili a gare internazionali ad offerta irrevocabile, il mantenimento, al momento dell'aggiudicazione, delle condizioni di finanziamento fissate all'atto dell'offerta irrevocabile e conformi alla richiamata normativa comunitaria;

Considerato che occorre assicurare eguali condizioni di offerta, anche mediante l'adozione di un tasso di interesse uniforme, nelle operazioni di credito agevolato all'esportazione che siano riconducibili alla realizzazione di una fornitura unitaria, in base ad accordi di cofornitura e di subfornitura o tramite la partecipazione autonoma di più fornitori alla realizzazione di progetti in cui l'esportatore principale pattuisca condizioni finanziarie unitarie con l'acquirente estero;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito agevolato all'esportazione relative a contratti commerciali conseguenti a gare internazionali ad offerta irrevocabile può essere effettuato in modo da coprire la differenza tra il tasso globale di riferimento delle operazioni, costituito dal costo della raccolta maggiorato dell'eventuale commissione onnicomprensiva, e il tasso di interesse a carico del debitore riferito al momento dell'offerta irrevocabile, comunque non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui agli articoli 18, 19, 27 e 29 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123.

Art. 2.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito agevolato all'esportazione relative a contratti commerciali di cofornitura e di subfornitura è effettuato in modo da coprire la differenza tra il tasso globale di riferimento delle operazioni, costituito dal costo della raccolta maggiorato dell'eventuale commissione onnicomprensiva, e il tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale di fornitura all'acquirente estero finale — stipulato dai coproduttori, da uno solo di essi o dall'ente anche di diritto estero deputato alla commercializzazione del prodotto in caso di cofornitura ovvero dal capocommessa in caso di subfornitura — comunque non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui agli articoli 18, 19, 27 e 29 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale — nelle operazioni di credito all'esportazione relative a contratti commerciali accessori a un contratto principale che prevede la partecipazione di più fornitori, anche se ancora da nominare al momento del perfezionamento del contratto medesimo, stipulato con un unico acquirente estero per la realizzazione di un progetto unitario — è effettuato in modo da coprire la differenza tra il tasso globale di riferimento delle operazioni, costituito dal costo della raccolta maggiorato dell'eventuale commissione onnicomprensiva, e il tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale principale, comunque non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui agli articoli 18, 19, 27 e 29 del decreto ministeriale 1° marzo 1988, n. 123.

Art. 3.

Il presente decreto, che è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 242

89A3988

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 1989.

Integrazione all'ordinanza n. 1759/FPC del 6 luglio 1989, concernente misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna e nel restante territorio nazionale. (Ordinanza n. 1787/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1759/FPC del 6 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1989, con la quale sono state adottate misure per fronteggiare gli incendi boschivi in Sardegna e nel restante territorio nazionale;

Considerata la situazione in atto nella regione Sardegna a causa del manifestarsi di estesi incendi boschivi che hanno determinato grave pericolo per la pubblica e privata incolumità e la perdita di vite umane;

Ritenuto pertanto di dover integrare le misure già adottate con la predetta ordinanza con l'incremento del contingente dei vigili del fuoco discontinui nell'isola e prorogando l'impiego di quelli già presenti;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'interno;

Sentita la regione Sardegna;

Avvalendosi dei poteri conferitigli in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse con gli incendi boschivi nella regione Sardegna il Ministero dell'interno è autorizzato a richiamare in servizio, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle concernenti il periodo massimo di richiamo (ottanta giorni), duecento vigili del fuoco discontinui da impiegare nella detta regione dal 1° al 30 settembre 1989.

La deroga concernente il periodo massimo di richiamo è applicabile anche nei confronti dei vigili del fuoco discontinui già richiamati con ordinanza n. 1759/FPC del 6 luglio 1989.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3991

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Sidertecno, in Taranto

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 401.102.776, dovuto dalla S.r.l. Sidertecno, di Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1989 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A3971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I cotoni di Sondrio* già *Sondrio cotonificio*, con sede in Sondrio e stabilimento di Berbenno (Sondrio) (con esclusione della divisione tessuti):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. L.B.M. Confezioni*, con sede in Bottanuco (Bergamo) e stabilimento di Bottanuco (Bergamo):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'8 ottobre 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dall'8 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Fit industriale*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Les Camiselles*, con sede in Dorno (Pavia) e stabilimento di Dorno (Pavia):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 marzo 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Les Camiselles*, con sede in Dorno (Pavia) e stabilimento di Dorno (Pavia):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 marzo 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a Snia BPD*, con sede in Milano, limitatamente allo stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a Lascor*, con sede in Sesto Calende (Varese) e stabilimento di Sesto Calende (Varese):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 3 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.Pla.Ve.*, con sede in Milano e stabilimento di Arco (Trento), depositi vari e uffici di Milano:

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. B.B.B. Industrie tessili*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Gruppo industriale Agrati Garelli*, con sede in Monticello Brianza (Como) e stabilimento di Monticello Brianza (Como):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

4) *S.p.a. Gruppo industriale Agrati Garelli*, con sede in Monticello Brianza (Como) e stabilimento di Monticello Brianza (Como):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

5) *S.p.a. Innse Innocenti Santeustacchio*, con sede in Brescia e stabilimenti di Brescia e Milano:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Innse cilindri*, con sede in Genova (limitatamente ex dipendenti Innse Innocenti Santeustacchio) e stabilimento di Brescia, direzione e uffici amministrativi di Brescia:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Belleli industrie meccaniche*, con sede in Mantova e stabilimento di Mantova:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Dajana*, con sede in Adro (Brescia) e stabilimento di Adro (Brescia):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Calzaturificio C.V.L.*, con sede in Varese e stabilimento di Varese:

periodo: dal 9 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 aprile 1989, n. 10408/64.

10) *S.p.a. Carlo Secchi*, con sede in Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano) e stabilimento di Magenta (Milano):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Calzaturificio Dayana*, con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 14 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Calzaturificio Dayana*, con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia):

periodo: dal 15 ottobre 1989 al 21 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Sorin biomedica emodialisi*, con sede in Torino e stabilimento di Saluggia (Vercelli):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Marcegaglia*, con sede in Gasaldo degli Ippoliti (Mantova) e stabilimenti di Cervignano del Friuli (Udine), Forlimpopoli (Forlì) e Ravenna:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Marcegaglia*, con sede in Gasaldo degli Ippoliti (Mantova) e stabilimenti di Cervignano del Friuli (Udine), Forlimpopoli (Forlì) e Ravenna:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Lascor*, con sede in Sesto Calende (Varese) e stabilimento di Sesto Calende (Varese):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 7 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 3 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Lovable italiana*, con sede in Grassobio (Bergamo) e stabilimenti di Grassobio (Bergano) e Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 23 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

18) *S.a.s. Industria chimica Valstuc di Valli A. A.*, con sede in Gandosso (Bergamo) e stabilimento di Gandosso (Bergamo), magazzino in Castelli Caleppiò (Bergamo) e ufficio in Villongo (Bergamo):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 2 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, con sede in Milano e stabilimenti di Campione del Gardà (Brescia) e Cogno (Brescia):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 26 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Mecfond già FMI Mecfond*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Pastificio Liguori*, con sede in Gragnano (Napoli) e stabilimento di Gragnano (Napoli):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 26 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Simec elettromeccanica*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 27 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Pierrel*, con sede in Napoli e stabilimenti di Capua (Caserta), Loranzè di Ivrea (Torino) e uffici e centro ricerche in Milano:

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Simec*, con sede in Napoli e stabilimento di Cardito (Napoli):
periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Simec*, con sede in Napoli e stabilimento di Cardito (Napoli):
periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Precompressi Quaranta*, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta):
periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Imperatore Cristallo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Imperatore Cristallo*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 21 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Ilsa Vincenzo Salerno & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Acerra (Napoli):
periodo: dal 13 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 10 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sicrem*, con sede in Pizzighettone (Cremona) e stabilimento di Pizzighettone (Cremona):
periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Casoria (Napoli) e Castellanza (Varese):
periodo: dal 27 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1989, n. 10519/1.

3) *S.p.a. Ausind*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Casoria (Napoli) e Castellanza (Varese):
periodo: dal 24 aprile 1989 al 31 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1989, n. 10519/2.

4) *S.p.a. S.T.A. Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 16 gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Lanerossi* ex *S.p.a. Marlane*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):
periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Gecomeccanica*, con sede in Siracusa e stabilimenti di Augusta (Siracusa), Priolo (Siracusa) e Siracusa:
periodo: dal 2 gennaio 1989 al 31 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a Fonderie e smalterie del Tirreno*, con sede in Sesto Campano (Isernia) e stabilimento di Sesto Campano (Isernia):
periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 giugno 1986 - CIPI 20 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Rotostar*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):
periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. G. & C. Autogrues*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:
periodo: dal 19 settembre 1988 al 20 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 21 novembre 1984: dal 25 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. I.C.S. Cidneo*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):
periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Manifatture tessili centrali*, con sede in Trevi (Perugia), sede amministrativa in Roma e stabilimento di Trevi (Perugia):
periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 7 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

12) *S.n.c. Tomaificio Marialuisa*, con sede in S. Maria Rossa (Perugia) e stabilimento di S. Maria Rossa (Perugia):
periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 marzo 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 12 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Super*, con sede in Perugia e stabilimento di Gambaiò (Pavia):
periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Fonderia Breda*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. S.G.T. Società generale termotecnica*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Cittadella (Padova) e uffici di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. P.M.S. - Produzione macchine speciali*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Alessandria):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Effebi confezioni*, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova chimica Ferrandina già Chimica Ferrandina*, con sede e uffici in San Donato Milanese (Milano) e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 10 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Fonderie di San Salvo*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 24 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Fonderie di San Salvo*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 25 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 25 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Ferentino moda*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Comus*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Italiana petroli*, con sede in Genova e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Casa del bambù*, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e stabilimento di S. Ippolito (Pesaro):

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Tecsol* ex *C.C.L.*, con sede in Mondolfo (Pesaro) e stabilimento di Mondolfo (Pesaro):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra, Corciano (Perugia) e stabilimenti di Ellera Umbra e Corciano (Perugia):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. SE.IM.*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Ierace Vincenzo*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 30 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Moplefan*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Prosperi*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 2 febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Antinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montegranaro (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Lucania resine*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 26 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Adriatica industria alimentari*, con sede in Adelfia (Bari) e stabilimenti di Adelfia (Bari) e Bitonto (Bari):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 26 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 4 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Italenergie*, con sede in Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° luglio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 4 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Fias*, con sede in Pantalla di Todi (Perugia) e stabilimento di Pantalla di Todi (Perugia):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Vissana salumi*, con sede in Visso (Macerata) e stabilimento di Visso (Macerata):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

22) *S.r.l. La Cosentina*, con sede in Salerno e stabilimento di Botricello (Catanzaro):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. I.S.Pav.*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 16 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. I.S.Pav.*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce):

periodo: dal 17 maggio 1988 al 30 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Mattaioli impianti*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Ennerre*, con sede in Montesilvano (Pesaro) e stabilimento di Montesilvano (Pesaro):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Siciltecnica*, con sede in Augusta (Siracusa) e stabilimento di Augusta (Siracusa):

periodo: dal 15 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 15 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Siciltecnica*, con sede in Augusta (Siracusa) e stabilimento di Augusta (Siracusa):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 15 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 15 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Siciltecnica*, con sede in Augusta (Siracusa) e stabilimento di Augusta (Siracusa):

periodo: dal 16 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 15 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Elta Italia - Elettromeccanica tarantina*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 12 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 12 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Junior jet*, con sede in Bucchianico (Chieti) e stabilimento di Bucchianico (Chieti):

periodo: dal 25 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.r.l. Junior jet*, con sede in Bucchianico (Chieti) e stabilimento di Bucchianico (Chieti):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.p.a. Primavera*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 14 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. I.C.A.I. - Industria commercio autoveicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. Ennepi*, con sede in Talacchio di Colbordolo (Pesaro) e stabilimento di Talacchio di Colbordolo (Pesaro):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. Calzaturificio Maylander*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):

periodo: dal 2 novembre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 2 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate , con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 7 aprile 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Galante*, con sede in Campomorone (Genova) e stabilimento di Campomorone (Genova):

periodo: dal 25 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 22 dicembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Barberis cantieri*, con sede in Milano, sede amministrativa e stabilimenti di Muggiano di Lerici (La Spezia) e Vezzano Ligure (La Spezia):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (con esclusione di due dipendenti assunti a settembre 1988) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

4) *S.r.l. O.E.N. Liguria*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 novembre 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. O.E.N. Liguria*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 3 novembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 novembre 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Salcon - Società contenitori alluminio*, con sede in Mignanego (Genova) e stabilimento di Mignanego (Genova):

periodo: dall'8 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Salcon - Società contenitori alluminio*, con sede in Mignanego (Genova) e stabilimento di Mignanego (Genova):

periodo: dall'8 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Salcon - Società contenitori alluminio*, con sede in Mignanego (Genova) e stabilimento di Mignanego (Genova):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *Soc. Navalcarena*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 14 novembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Cite Ottavio Cimarosti*, con sede in S. Margherita Ligure (Genova) e stabilimento di Né (Genova):

periodo: dal 9 aprile 1989 al 9 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Ecosud gestione e costruzione impianti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arcola (La Spezia):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Manifattura di Valduggia*, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Borgoticino e Villadossola (Novara) e Malo (Vicenza):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 3 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cometto industriale*, con sede in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 9 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cometto industriale*, con sede in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo):

periodo: dal 10 novembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Falcom*, con sede in San Defendente di Cervasca (Cuneo) e stabilimento di San Defendente di Cervasca (Cuneo):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Cover Faima industrie*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Linfleur*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Linfleur*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Manifattura di Strambino*, con sede in Strambino (Torino) e stabilimento di Strambino (Torino):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. Errebi Moquettes di Bonelli Luigi & C.*, con sede in Caraglio (Cuneo) e stabilimento di Caraglio (Cuneo):

periodo: dal 27 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 27 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

13) *Elettromecccanica Fiorani Virgiliano*, con sede in Premosello Chiovenda (Novara) e stabilimento di Premosello Chiovenda (Novara):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *Elettromeccanica Fiorani Virgiliano*, con sede in Premosello Chiovenda (Novara) e stabilimento di Premosello Chiovenda (Novara):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Grafica editoriale*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 14 novembre 1988 all'11 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ceramiche Ambassador*, con sede in Finale Emilia (Modena) e stabilimento di Finale Emilia (Modena):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Fochi montaggi elettrici (gruppo Filippo Fochi)*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Servizi tecnologici avanzati (gruppo Filippo Fochi)*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Filippo Fochi (gruppo Filippo Fochi)*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Brevetti Gabbiani costruzioni meccaniche*, con sede in Podenzano (Piacenza) e stabilimento di Podenzano (Piacenza):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 6 settembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 settembre 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Edilter*, con sede in Bologna, limitatamente ai cantieri del Lazio e Umbria:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. 2 R Silver Plate*, con sede in Bologna e opificio di Medicina (Bologna):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 marzo 1987 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 25 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Ceramiche Donatello*, con sede in Solignano di Castelvetro (Modena) e stabilimento di Solignano di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 14 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Jata Shoe*, con sede in S. Piero in Bagno (Forlì) e stabilimento di S. Piero in Bagno (Forlì):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 settembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Samil*, con sede in Migliarino (Ferrara) e stabilimento di Migliarino (Ferrara):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 13 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 marzo 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Biffi*, con sede in Piacenza e stabilimento di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza):

periodo: dal 19 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Samco ora Arbor S.p.a.*, con sede in Villa Verucchio (Forlì) e stabilimenti di Cerasolo Ausa di Coriano (Forlì) e Villa Verucchio (Forlì):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Mister Game*, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e stabilimento di Calderara di Reno (Bologna):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Astaldi operante nell'area PEC del Brasimone*, con sede in Roma e stabilimento di Camugnano (Bologna):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Filippo Fochi operante nell'area PEC del Brasimone*, con sede in Bologna e stabilimento di Camugnano (Bologna):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Imet operante nell'area PEC del Brasimone*, con sede in Genova e stabilimento di Camugnano (Bologna):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Nuova Cimi Montubi operante nell'area PEC del Brasimone*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento di Camugnano (Bologna):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Musolesi costruzioni operante nell'area PEC del Brasimone*, con sede in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) e stabilimento di Camugnano (Bologna):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Agenco*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 19 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 20 febbraio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fabbrica pisana*, con sede in Pisa e stabilimento di Pisa:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Confezioni Little*, con sede in Acquaviva di Montepulciano (Siena) e stabilimento di Acquaviva di Montepulciano (Siena):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 2 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Montevivo*, con sede in Firenze e stabilimento di Empoli (Firenze):

periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

4) *S.p.a. Nuove Grafiche Meini*, con sede in Monteriggioni (Siena) e stabilimento di Monteriggioni (Siena):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 26 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Industria laterizi Valdiperga*, con sede in Castellina Marittima (Pisa) e stabilimento di Castellina Marittima (Pisa):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 20 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 settembre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Industria laterizi Valdiperga*, con sede in Castellina Marittima (Pisa) e stabilimento di Castellina Marittima (Pisa):

periodo: dal 21 settembre 1989 al 30 settembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 settembre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Brunetto Pratesi*, con sede in Casalguidi di Serravalle Pratese (Pistoia) e stabilimento di Casalguidi di Serravalle Pratese (Pistoia):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 27 aprile 1989 - concordato preventivo.

8) *S.n.c. Signoria di Salmeri & C.*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

9) *S.a.s. Filatura F.lli Migliori*, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.n.c. Calzaturificio Delfino*, con sede in Cerreto Guidi (Firenze) e stabilimento di Cerreto Guidi (Firenze):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.n.c. Calzaturificio Montercole di Andreani e Salin Gino*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 6 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio. mense:

1) *S.p.a. Dispral unità mensa*, con sede in Trieste e stabilimento presso Italcantieri di Monfalcone (Gorizia):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Dispral unità mensa*, con sede in Trieste e stabilimento presso Italcantieri di Monfalcone (Gorizia):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Gemeaz Cusin mensa*, presso *Fincantieri cantieri navali italiani*, con sede in Milano e stabilimento presso Fincantieri di Monfalcone (Gorizia):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Gemeaz Cusin mensa*, presso *Fincantieri cantieri navali italiani*, con sede in Milano e stabilimento presso Fincantieri di Monfalcone (Gorizia):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Pellegrini centro sud unità mensa*, con sede in Milano e stabilimento presso Manuli autoadesivi di Castelforte (Latina):

periodo: dall'11 settembre 1987 al 12 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Chef Italia R.C. mensa aziendale*, con sede in Roma e stabilimento presso Ing. C. Olivetti di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Chef Italia R.C. mensa aziendale*, con sede in Roma e stabilimento presso Ing. C. Olivetti di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Chef Italia R.C. mensa aziendale*, con sede in Roma e stabilimento presso Ing. C. Olivetti di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Chef Italia R.C. mensa aziendale*, con sede in Roma e stabilimento presso Ing. C. Olivetti di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Italmense unità mensa*, con sede in Milano e stabilimento presso Ciba Geigy di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 26 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Italmense unità mensa*, con sede in Milano e stabilimento presso Ciba Geigy di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. P.A.V. mensa presso ENEL*, con sede in Napoli e stabilimento presso centrale nucleare Montalto di Castro (Viterbo):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Raimbow*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

2) *S.p.a. Farmoplant*, con sede in Milano e stabilimento di Massa Carrara (Massa):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Bosco industrie meccaniche*, con sede in Narni, località Maratta Bassa (Terni) e stabilimento di Narni, località Maratta Bassa (Terni):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. S.T.A. Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. S.T.A. Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 18 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sima meccanica oleodinamica*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1981: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. R.C.D.*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Lanerossi* ex *S.p.a. Marlane*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Minerva*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Morgan*, con sede in Castelnuovo Vomano (Teramo) e stabilimento di Castelnuovo Vomano (Teramo):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Tirsotex*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 23 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Tirsotex*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):

periodo: dal 24 luglio 1988 al 21 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Spea*, con sede in San Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di San Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 30 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Safab Appalti forniture acquedotti bonifiche*, con sede in S. Severo (Foggia) e stabilimento di S. Severo (Foggia):

periodo: dal 6 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Safab Appalti forniture acquedotti bonifiche*, con sede in S. Severo (Foggia) e stabilimento di S. Severo (Foggia):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Società italiana miniere* già *Samim S.p.a.*, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro);

periodo: dal 21 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Russo pavimenti*, con sede in Rose (Cosenza) e stabilimento di Rose (Cosenza):

periodo: dall'11 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Leone Francesco prefabbricati*, con sede in Roccanova (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza):

periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Laterizi Torres*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 2 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Officine di Selci*, con sede in Selci Umbro (Perugia) e stabilimento di San Giustino (Perugia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 29 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Officine di Selci*, con sede in Selci Umbro (Perugia) e stabilimento di San Giustino (Perugia):

periodo: dal 30 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a Co.Ma.Tt.*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 19 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a Co.Ma.Tt.*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 20 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Dibiten*, con sede in Campobasso e stabilimento di Campobasso:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 27 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: sì.

27) *S.p.a. Dibiten*, con sede in Campobasso e stabilimento di Campobasso:

periodo: dal 28 dicembre 1988 al 2 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: sì.

28) *S.p.a. Società costruzioni meccaniche leggere di Romeo Lazzerini & C.*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: sì.

29) *S.r.l. C.M.P. Trend*, con sede in Pesaro e stabilimenti di Pesaro e Montellabate (Pesaro):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: sì.

30) *S.r.l. C.M.P. Trend*, con sede in Pesaro e stabilimenti di Pesaro e Montellabate (Pesaro):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: sì.

31) *S.p.a. Lanificio Cecchi Lido & Figli*, con sede in Prato (Pistoia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

32) *S.p.a. Interindustria*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 maro 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. Aquiladoro*, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento di S. Atto di Teramo (Teramo):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

34) *S.r.l. Car Bus*, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.

35) *Soc. Filatura del Fucino*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 10 ottobre 1988 all'8 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 13 ottobre 1987;
pagamento diretto: no.

36) *S.r.l. Co.Me.Co. Consorzio meridionale cooperative*, con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) e stabilimento di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila):

periodo: dal 9 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no (legge n. 240/84).

37) *S.r.l. Co.Me.Co. Consorzio meridionale cooperative*, con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) e stabilimento di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila):

periodo: dall'8 maggio 1988 al 9 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no (legge n. 240/84).

38) *S.r.l. Co.Me.Co. Consorzio meridionale cooperative*, con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) e stabilimento di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila):

periodo: dal 10 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

39) *S.p.a. Industrie meccaniche siciliane*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 26 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: no.

40) *S.p.a. Montefibre*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 7 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

41) *S.p.a. Montefibre*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dall'8 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: sì.

42) *S.p.a. Tecnam*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

43) *S.p.a. Edilkesting*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: sì.

44) *Ditta Ricamificio artistico molisano di Pilla Maria*, con sede in S. Agapito (Isernia) e stabilimento di S. Agapito (Isernia):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: sì.

45) *Ditta Ricamificio artistico molisano di Pilla Maria*, con sede in S. Agapito (Isernia) e stabilimento di S. Agapito (Isernia):

periodo: dal 2 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: sì.

46) *S.p.a. Ricamificio del Salento*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

47) *S.p.a. Ricamificio del Salento*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 28 settembre 1987;
pagamento diretto: sì.

48) *S.p.a. S.I.M.S.*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: no.

49) *S.r.l. Ital-Legno*, con sede in Ceglie del Campo (Bari) e stabilimento di Ceglie del Campo (Bari):

periodo: dal 27 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

50) *S.p.a. Patarca*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona):

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Cemensud*, con sede in Matera e stabilimenti di Castrovillari (Cosenza), Catanzaro, Matera, Modugno (Bari), Monopoli (Bari) e Vibo Valentia (Cosenza):

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Lanerossi*, con sede in Schio (Vicenza) e stabilimenti di Schio (Vicenza), Piovene Rocchette (Vicenza), Torrebelvicino (Vicenza) e Vicenza:

periodo: dal 21 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 maggio 1989:

1) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

2) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

3) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

4) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

5) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

6) Area del comune di Enna. — Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» primo lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

7) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

8) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno: lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 119/89;
proroga dal 1° aprile 1989 al 31 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 settembre 1989:

1) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aereoporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

5) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

6) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

7) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

8) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

9) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

10) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1983.

11) Area industriale di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

12) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

13) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

14) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

15) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

16) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

17) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del nuovo ospedale civile «S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

18) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo ospedale civile «S. Maria delle Grazie», in località La Schiana di Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

19) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

20) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

21) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

22) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

23) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

24) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

25) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

26) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di n. 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V», ai sensi della legge n. 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'I.A.C.P.; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

27) Area del comune di Napoli - zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del primo lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

28) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

29) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

30) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

31) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

32) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, titolo VIII, della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

33) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

34) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

35) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

36) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

37) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, progetto finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

38) Area del comune di Napoli. — Costruzione del primo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

39) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso le leggi numeri 309/57, 285/63, 1194/70 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

40) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

41) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del primo e terzo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

42) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

43) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi dal tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

44) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi dal tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

45) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145, primo lotto, secondo stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

46) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145, primo lotto, primo stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

47) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

48) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

49) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dello I.A.C.P., finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi numeri 166 e 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

50) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi numeri 166 e 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

51) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione é costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

52) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS3/144, impianto di depurazione di Napoli nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

53) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

54) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati nelle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dallo I.A.C.P.; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

55) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali in località Monteruscello finanziata dallo I.A.C.P.; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

56) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, quattro aule speciali, un aula magna, 2 palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia; lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

57) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

58) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento n. 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

59) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

60) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

61) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione 600 alloggi per i senza tetto a causa dei bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in loc. Monteruscello-Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

62) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), terzo lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12, legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

63) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del terzo centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

64) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministro della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

65) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere i urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

66) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dallo I.A.C.P. di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

67) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

68) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

69) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

70) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma vigili del fuoco in via Poggioreale (Napoli), finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

71) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

72) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

73) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione della nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

74) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi Fers; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
decreto-legge n. 215/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

89A3920-89A3921

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Fiorelli», in Napoli

Con decreto ministeriale 15 luglio 1989 la dott.ssa Patrizia Matrecano è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Fiorelli» posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 15 marzo 1988, in sostituzione del dott. Mario Della Monica che non ha accettato l'incarico.

89A3970

MINISTERO DEL TESORO

N. 160

Corso dei cambi del 21 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1408 —	1408 —	1408,15	1408 —	1408 —	1408 —	1408,300	1408 —	1408 —	1408,05
Marco tedesco	716,920	716,920	717,10	716,920	716,920	716,92	717 —	716,920	716,920	718,50
Franco francese	212,680	212,680	212,90	212,680	212,680	212,68	212,630	212,680	212,680	212,69
Lira sterlina	2207,400	2207,400	2209 —	2207,400	2207,400	2207,40	2208,500	2207,400	2207,400	2203,05
Fiorino olandese	635,820	635,820	636,50	635,820	635,820	635,82	636 —	635,820	635,820	637,20
Franco belga	34,289	34,289	34,32	34,289	34,289	34,28	34,278	34,289	34,289	34,33
Peseta spagnola	11,486	11,486	11,52	11,486	11,486	11,48	11,490	11,486	11,486	11,50
Corona danese	184,700	184,700	185,03	184,700	184,700	187,70	184,640	184,700	184,700	184,93
Lira irlandese	1914,700	1914,700	1915 —	1914,700	1914,700	1914,70	1914,750	1914,700	1914,700	—
Dracma greca	8,331	8,331	8,35	8,331	—	—	8,336	8,331	8,331	—
Escudo portoghese	8,592	8,592	8,60	8,592	8,592	8,59	8,593	8,592	8,592	8,60
E.C.U	1488,550	1488,550	1489,25	1488,550	1488,550	1488,55	1488,250	1488,550	1488,550	1489,20
Dollaro canadese	1195,450	1195,450	1196 —	1195,450	1195,450	1195,45	1196,150	1195,450	1195,450	1194,80
Yen giapponese	9,846	9,846	9,86	9,846	9,846	9,84	9,847	9,846	9,846	9,84
Franco svizzero	831,650	831,650	832,25	831,650	831,650	831,65	831,600	831,650	831,650	833 —
Scellino austriaco	101,850	101,850	101,95	101,850	101,850	101,85	101,850	101,850	101,850	102,04
Corona norvegese	196,800	196,800	197,10	196,800	196,800	196,80	196,920	196,800	196,800	197,15
Corona svedese	212,230	212,230	212,25	212,230	212,230	212,23	212,240	212,230	212,230	212,37
Marco finlandese	318 —	318 —	318,75	318 —	318 —	318,50	318,250	318 —	318 —	—
Dollaro australiano	1068,950	1068,950	1070 —	1068,950	1068,950	1068,95	1069,010	1068,950	1068,950	1067,10

Media dei titoli del 21 agosto 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,900
» » » 22- 6-1987/91	89,725
» » » 18- 3-1987/94	74,100
» » » 21- 4-1987/94	74,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,850
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,675
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,775
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,175
» » » »	17- 1-1986/91	99,575
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,550
» » » »	1- 3-1984/91	100,225
» » » »	18- 3-1986/91	99,600
» » » »	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,550
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	100,100
» » » »	1- 9-1984/91	100,050
» » » »	1-10-1984/91	100,200
» » » »	1-11-1984/91	100,225
» » » »	1-12-1984/91	100,175
» » » »	1- 1-1985/92	99 —
» » » »	1- 2-1985/92	98,675
» » » »	18- 4-1986/92	97,800
» » » »	19- 5-1986/92	97,750
» » » »	20- 7-1987/92	97,850
» » » »	19- 8-1987/92	97,875
» » » »	1-11-1987/92	97,575
» » » »	1-12-1987/92	97,650
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	17- 7-1986/93	95,950
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,375
» » » »	20-10-1986/93	95,975
» » » »	19-12-1986/93	96 —
» » » »	18-11-1986/93	96 —
» » » »	1- 1-1988/93	97,300
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,425
» » » »	1- 5-1988/93	98,450
» » » »	1- 6-1988/93	98,825
» » » »	1- 7-1988/93	98,650
» » » »	1- 8-1988/93	98,450
» » » »	1- 9-1988/93	97,800
» » » »	1-10-1988/93	98,025
» » » »	1-11-1988/93	98,175
» » » »	1-10-1987/94	97,025
» » » »	1- 1-1989/94	98,025
» » » »	1- 2-1985/95	95,525
» » » »	1- 3-1985/95	92,700
» » » »	1- 4-1985/95	92,525
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	93,675
» » » »	1- 7-1985/95	95,225
» » » »	1- 8-1985/95	93,825
» » » »	1- 9-1985/95	93,850
» » » »	1-10-1985/95	94,275
» » » »	1-11-1985/95	94,025
» » » »	1-12-1985/95	93,850
» » » »	1- 1-1986/96	93,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,100
» » » »	1- 2-1986/96	94,175
» » » »	1- 3-1986/96	93,300
» » » »	1- 4-1986/96	92,925
» » » »	1- 5-1986/96	93,425
» » » »	1- 6-1986/96	94,675
» » » »	1- 7-1986/96	94,300
» » » »	1- 8-1986/96	93,175
» » » »	1- 9-1986/96	93,050
» » » »	1-10-1986/96	93,375
» » » »	1-11-1986/96	93,400
» » » »	1-12-1986/96	93,550
» » » »	1- 1-1987/97	92,975
» » » »	1- 2-1987/97	92,725
» » » »	18- 2-1987/97	92,700
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	92,575
» » » »	1- 5-1987/97	93,350
» » » »	1- 6-1987/97	94,200
» » » »	1- 7-1987/97	93,975
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	94,925
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990	99,200
» » » 12,50%	1- 1-1990	100,550
» » » 9,25%	1- 2-1990	99,075
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,150
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,700
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,950
» » » 12,50%	1- 3-1990	100,775
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,900
» » » 9,15%	1- 4-1990	98,525
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,850
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,550
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,825
» » » 9,15%	1- 5-1990	98,475
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,675
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,650
» » » 9,15%	1- 6-1990	98,300
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,500
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,700
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,875
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,150
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,900
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,825
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,275
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,825
» » » 9,25%	1- 9-1990	98,425
» » » 11,25%	1- 9-1990	99 —
» » » 11,50%	1- 9-1990	99,150
» » » 9,25%	1-10-1990	97,525
» » » 11,50%	1-10-1990	99,100
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,050
» » » 9,25%	1-11-1990	97,325
» » » 9,25%	1-12-1990	97,575
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,200
» » » 11,50%	1-11-1991	97,825
» » » 11,50%	1-12-1991	97,975
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,925
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,875
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,325
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,875
» » » 9,15%	1- 4-1992	94 —
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,650
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,875
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,450
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,500
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,800
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,600
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,275
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,100
» » » 12,50%	1-10-1992	98,025
» » » 12,50%	1-11-1993	97,450
» » » 12,50%	17-11-1993	97,475
» » » 12,50%	1- 1-1994	97,750
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,100
» » » »	1983/90 11,50%	102,400
» » » »	1984/91 11,25%	104,375
» » » »	1987/91 8,75%	97,250
» » » »	1984/92 10,50%	104,200
» » » »	1985/93 9,60%	100,575
» » » »	1985/93 9,75%	100,850
» » » »	1985/93 9,00%	99,900
» » » »	1985/93 8,75%	97,475
» » » »	1986/94 8,75%	98,750
» » » »	1986/94 6,90%	90,200
» » » »	1987/94 7,75%	91,500
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,700
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,675
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M21089

N. 161

Corso dei cambi del 22 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1403,500	1403,500	1403,70	1403,500	1403,500	1403,50	1403,980	1403,500	1403,500	1403,50
Marco tedesco	717,250	717,250	717,25	717,250	717,250	717,25	717,250	717,250	717,250	717,25
Franco francese	212,500	212,500	212,55	212,500	212,500	212,50	212,500	212,500	212,500	212,50
Lira sterlina	2214 —	2214 —	2213,50	2214 —	2214 —	2214 —	2214,300	2214 —	2214 —	2214 —
Fiorino olandese	636,450	636,450	636,25	636,450	636,450	636,45	636,200	636,450	636,450	636,45
Franco belga	34,326	34,326	34,30	34,326	34,326	34,32	34,308	34,326	34,326	34,32
Peseta spagnola	11,466	11,466	11,50	11,466	11,466	11,46	11,467	11,466	11,466	11,46
Corona danese	184,710	184,710	184,70	184,710	184,710	184,71	184,750	184,710	184,710	184,71
Lira irlandese	1914,250	1914,250	1912 —	1914,250	1914,250	1914,25	1914,300	1914,250	1914,250	—
Dracma greca	8,338	8,338	8,34	8,338	—	—	8,340	8,338	8,338	—
Escudo portoghese	8,595	8,595	8,60	8,595	8,595	8,59	8,600	8,595	8,595	8,59
E.C.U	1489,450	1489,450	1489,50	1489,450	1489,450	1489,45	1489,390	1489,450	1489,450	1489,45
Dollaro canadese	1196,600	1196,600	1196 —	1196,600	1196,600	1196,60	1196,500	1196,600	1196,600	1196,60
Yen giapponese	9,811	9,811	9,83	9,811	9,811	9,81	9,815	9,811	9,811	9,81
Franco svizzero	831,300	831,300	832,25	831,300	831,300	831,30	831,250	831,300	831,300	831,30
Scellino austriaco	101,814	101,814	101,83	101,814	101,814	101,81	101,800	101,814	101,814	101,85
Corona norvegese	196,820	196,820	196,80	196,820	196,820	196,82	196,800	196,820	196,820	196,82
Corona svedese	211,980	211,980	212,25	211,980	211,980	211,98	211,930	211,980	211,980	211,98
Marco finlandese	318,150	318,150	318,20	318,150	318,150	318,15	318,750	318,150	318,150	—
Dollaro australiano	1072,400	1072,400	1072 —	1072,400	1072,400	1072,40	1073 —	1072,400	1072,400	1072,40

Media dei titoli del 22 agosto 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,900
» » » 22- 6-1987/91	89,725
» » » 18- 3-1987/94	74,050
» » » 21- 4-1987/94	74 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,825
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	92,775
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,825

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,175
» » » »	17- 1-1986/91	99,625
» » » »	1- 2-1984/91	101,025
» » » »	18- 2-1986/91	99,575
» » » »	1- 3-1984/91	100,175
» » » »	18- 3-1986/91	99,675
» » » »	1- 4-1984/91	100,425
» » » »	1- 5-1984/91	100,525
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	100,100
» » » »	1- 9-1984/91	100,050
» » » »	1-10-1984/91	100,275
» » » »	1-11-1984/91	100,225
» » » »	1-12-1984/91	100,125
» » » »	1- 1-1985/92	99,025
» » » »	1- 2-1985/92	98,575
» » » »	18- 4-1986/92	97,775
» » » »	19- 5-1986/92	96,675
» » » »	20- 7-1987/92	97,875
» » » »	19- 8-1987/92	97,925
» » » »	1-11-1987/92	97,575
» » » »	1-12-1987/92	97,575
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	17- 7-1986/93	95,950
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,375
» » » »	20-10-1986/93	95,925
» » » »	19-12-1986/93	95,975
» » » »	18-11-1986/93	96,025
» » » »	1- 1-1988/93	97,300
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	97,425
» » » »	1- 5-1988/93	98,425
» » » »	1- 6-1988/93	98,850
» » » »	1- 7-1988/93	98,700
» » » »	1- 8-1988/93	98,500
» » » »	1- 9-1988/93	97,825
» » » »	1-10-1988/93	98,075
» » » »	1-11-1988/93	98,175
» » » »	1-10-1987/94	97 —
» » » »	1- 1-1989/94	98 —
» » » »	1- 2-1985/95	95,525
» » » »	1- 3-1985/95	92,650
» » » »	1- 4-1985/95	92,575
» » » »	1- 5-1985/95	93,025
» » » »	1- 6-1985/95	93,600
» » » »	1- 7-1985/95	95,225
» » » »	1- 8-1985/95	93,825
» » » »	1- 9-1985/95	93,850
» » » »	1-10-1985/95	94,250
» » » »	1-11-1985/95	94,050
» » » »	1-12-1985/95	93,875
» » » »	1- 1-1986/96	93,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,100
» » » »	1- 2-1986/96	94,175
» » » »	1- 3-1986/96	93,275
» » » »	1- 4-1986/96	92,900
» » » »	1- 5-1986/96	93,400
» » » »	1- 6-1986/96	94,650
» » » »	1- 7-1986/96	94,300
» » » »	1- 8-1986/96	93,225
» » » »	1- 9-1986/96	93,025
» » » »	1-10-1986/96	93,350
» » » »	1-11-1986/96	93,425
» » » »	1-12-1986/96	93,625
» » » »	1- 1-1987/97	93 —
» » » »	1- 2-1987/97	92,700
» » » »	18- 2-1987/97	92,675
» » » »	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	92,600
» » » »	1- 5-1987/97	93,350
» » » »	1- 6-1987/97	94,175
» » » »	1- 7-1987/97	93,925
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	95,525

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,175
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,550
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,050
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,150
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 3-1990	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,800
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,900
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,850
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,550
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,725
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,700
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,650
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,475
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,675
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,850
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,125
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,875
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,250
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,875
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,425
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,050
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,100
» » »	9,25%	1-10-1990	97,500
» » »	11,50%	1-10-1990	99,075
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,025
» » »	9,25%	1-11-1990	97,350
» » »	9,25%	1-12-1990	97,475
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,200
» » »	11,50%	1-11-1991	97,825
» » »	11,50%	1-12-1991	97,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,025
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,325
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,575
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,500
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,650
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,600
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,275
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,100
» » »	12,50%	1-10-1992	98,025
» » »	12,50%	1-11-1993	97,425
» » »	12,50%	17-11-1993	97,425
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,825

Titolo	Emissione	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,025
» » » »	1983/90 11,50%	102,125
» » » »	1984/91 11,25%	104,425
» » » »	1987/91 8,75%	97,250
» » » »	1984/92 10,50%	104,200
» » » »	1985/93 9,60%	100,600
» » » »	1985/93 9,75%	100,850
» » » »	1985/93 9,00%	99,625
» » » »	1985/93 8,75%	96,975
» » » »	1986/94 8,75%	98,200
» » » »	1986/94 6,90%	90,200
» » » »	1987/94 7,75%	91,500
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	96,700
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	96,625
» » » »	25-5-1988/92 8,50%	96,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M22089

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 2153 dell'8 luglio 1989 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Daniele Panciroli e del prof. Arturo Carlo Ottaviano Quintavalle la donazione consistente in opere d'arte contemporanea per un valore di L. 7.040.000 da destinare al centro studi ed archivio della documentazione visiva, dipartimento di arte contemporanea.

89A3969

REGIONE TOSCANA

Rinnovo dell'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Vallicelle» in contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90» e «Vivypak».

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 5506 del 26 giugno 1989, esecutiva ai sensi di legge, alla Sorgenti Vallicelle S.p.a. con sede e stabilimento di produzione in Pontedera, via Campagna, 86, località Vallicelle, provincia di Pisa, è stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale «Vallicelle» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di 50 centilitri, 75 centilitri, 1 litro, 150 centilitri, 2 litri, nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, di cui alla delibera della giunta regionale della Toscana n. 4793 del 23 maggio 1988;

Per il confezionamento di tale acqua è stato consentito l'uso dei materiali PET (polietilentereftalato):

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera);

«Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries Italia S.p.a. - Milano;

«Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

La stessa società è stata autorizzata a:

a) confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Vallicelle», nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, in bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone), e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con specifici simboli;

b) confezionare l'acqua minerale «Vallicelle», nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, in bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET «Melinar B 90», dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnerà con specifici simboli;

c) confezionare l'acqua minerale «Vallicelle» in bottiglie prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak», dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone), che le contrassegnerà con specifici simboli.

Tutti i contenitori di materiale PET della capacità di 50 centilitri, 75 centilitri, 1 litro, 150 centilitri, 2 litri, saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla delibera n. 4793 del 23 maggio 1988 e sulle relative etichette dovranno essere riportati gli estremi della sopraindicata delibera n. 5506 del 26 giugno 1989.

L'autorizzazione di cui alla predetta delibera n. 5506 del 26 giugno 1989 è stata concessa fino al 12 giugno 1992 ed il rinnovo dell'autorizzazione medesima è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa. Tale provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. zona 16, Pontedera, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

89A3972

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
  Libreria GALLI
  Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*